

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

Dell'avv. **GIULIANA PASSERO**, nata a Torino l'11 giugno 1963 e ivi residente in corso Giuseppe Gabetti 12, rappresentata e difesa in proprio (C.F. PSSGLN63H51L219E – pec: giulianapassero@pec.ordineavvocatitorino.it), e altresì, giusta delega allegata al presente atto, dall'avv. Carlo Celani (C.F. CLNCRL68B05H501J – pec: carlocelani@ordineavvocatiroma.org) con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia, e elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, Lungotevere A. da Brescia, 9

CONTRO

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F.: 80415740580, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - CPGT**, C.F.: 96402080582, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. Stanislao De Matteis (DMTSNS68A24F839Q) nato a Napoli il 24 gennaio 1968, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Arezzo - stanislao.dematteis@pec.giustizia-tributaria.it
- della Dott.ssa Paola Malanetto (MLNPLA73A54L219L), nata a Torino il 14 gennaio 1973, Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta paola.malanetto@pec.giustizia-tributaria.it

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - CPGT n. 148/2025 di approvazione della graduatoria, assunta in ottemperanza al Bando c.d. "Massimario Nazionale" approvato con deliberazione consiliare n. 953/2024, pubblicato in data 13/06/2024 con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei 15 componenti e un Direttore destinati a comporre l'Ufficio del Massimario Nazionale come da Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 953/2024 avente ad oggetto l'attuazione dell'Ufficio del Massimario Nazionale, istituito dall'art. 24 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, come mod.con L. 31 Agosto 2022 n. 130.
- del "Regolamento Attuativo dell'ufficio del massimario nazionale" allegato "A" alla delibera n. 953 dell'11 giugno 2024 nelle parti in cui viene assunto in violazione di legge o *contra legem* o *praeter legem* e in eccesso di delega e/o di potere;

- dei verbali della Commissione insediata presso la Commissione II Studi e Riforme esaminatrice — non conosciuti negli estremi — con i quali venivano approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, nella parte in cui essi hanno illegittimamente interpretato e/o modificato e/o introdotto nuovi criteri di selezione lesivi per gli interessi della ricorrente;
- del/i verbale/i — non conosciuto/i negli estremi di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nella parte in cui non venivano attribuiti i punteggi relativi alle attività di collaboratrice per la ricerca e selezione delle sentenze da trasmettere al locale Ufficio del massimario presso la Commissione Tributaria del Piemonte (oggi Corte di Giustizia Tributaria), alle discenze segnalate dalla ricorrente all'atto della domanda nonché di quelli relativi all'attribuzione di punteggi deteriori rispetto al richiesto per le pubblicazioni;
- di quanto di occorrenza deliberato in relazione all'oggetto nel verbale di plenum n. 5 (seduta n. 1029 del 18/02/2025 (non pubblicata)
- delle delibera di nomina degli idonei e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici della ricorrente, non conosciuto, né conoscibile .

Ai fini della tempestività della domanda, si precisa che la **delibera n. 148 assunta nel plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - CPGT del 18 febbraio 2025 ID 2650** - non notificata né comunicata - risulterebbe affissa sul sito ufficiale del CPGT in data 26/02/2025 in forma oscurata (doc. 2).

FATTO

- a) L'art. 24 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545/1992, come novellato dalla *Legge 31/08/2022 n. 130 Art. 1* " ha istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (o solo CPGT) l' "Ufficio del Massimario Nazionale".
- b) Con deliberazione del CPGT n. 953/2024 pubb. Il 13/06/2024 avente ad oggetto l'attuazione de menzionato Ufficio nazionale del massimario, veniva approvato il Regolamento e pedissequo Bando con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei 15 componenti ed un Direttore (doc. 3);
- c) La ricorrente, giudice tributario dal 1995, vicepresidente di sezione e presidente di Collegio presso la Corte di Giustizia Tributaria di II° del Lazio, produceva tempestivamente domanda di partecipazione, indicando ed allegando i titoli posseduti con le modalità specificamente richieste dal Bando (cartella di max 5 pagg. di autorelazione e breve c.v.) (doc. 4)

- d) Con l'impugnata deliberazione n. 148/2025 del CPGT, assunta nella seduta di plenum n. 5 del 18 febbraio 2025, veniva approvata la graduatoria dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione. (doc. 5)
- e) La delibera, assenti i Consiglieri Maiello e Fiorenza, era approvata a maggioranza con chiamata nominativa. Votavano a favore 11 componenti: Consiglieri Bonafede, Corsini, Cunicella, Fucci, Graziano, Lanzi, Romano, Sammarro, Tenaglia, Tuccillo, e la Presidente Lussana); votava contro il Vicepresidente Ferri; astenuta la Consiglieria Balduini.
- f) Per quanto di occorrenza e per comodità di lettura si riporta: <Delibera n148- omissis pagg. 1-26 sino al quintultimo rigo> :

Alla luce di tutto quanto detto emerge la seguente graduatoria in base ai punteggi attribuiti e in via subordinata, nel caso di parità di punteggio, in base alla maggiore età del concorrente.

FABIO GRAZIANO punteggio 6

LUIGI CUOMO punteggio 6

NICOLA DURANTE punteggio 6

IDA RAIOLA punteggio 5,8

FRANCESCO ANTONINO CANCELLA punteggio 5,5

ROBERTO PROIETTI punteggio 5,3

FULVIO BALDI punteggio 5,2

STANISLAO DE MATTEIS punteggio 5

ANTONIO NEGRO punteggio 4,8

PIETRO MOLINO punteggio 4,8

ALESSANDRO NAPOLI punteggio 4,8

GIUSEPPE DONGIACOMO punteggio 4,6

RAFFAELE ROSSI punteggio 4,5

ALESSIO SCARCELLA punteggio 4,3

LUCA VARRONE punteggio 4,3

PAOLA MALANETTO punteggio 4,3

FABIO DI LORENZO punteggio 4,3

GIULIANA PASSERO punteggio 4,2

DORIANA CHIANESE punteggio 4,2

QUIRINO LORELLI punteggio 4

MARIO CECCHINI punteggio 4

MICHELE TORIELLO punteggio 3,8

SEBASTIANO NAPOLITANO punteggio 3,4

EZIO CASTALDI punteggio 3,3

GIANLUCA DI VITA punteggio 3,3

ANNA GHEDINI punteggio 3,1
ANTONIO SCALERA punteggio 3
ARTURO AVOLIO punteggio 3
CRISTIANO BALDI punteggio 2,7
ADRIANO DEL BENE punteggio 2,7
ROSANGELA VITERITTI punteggio 2,1
ACHILLE BIANCHI punteggio 1,9
ALFREDO ALLEGRETTA punteggio 1,1
VALERIA CIAMPELLI punteggio 0,7
FRANCESCA REALE punteggio 0,6

Risultano essere componenti dell'Ufficio del Massimario nazionale i seguenti giudici tributari (non essendovi alcun magistrato tributario tra i primi sedici in graduatoria)

FABIO GRAZIANO punteggio 6; LUIGI CUOMO punteggio 6; NICOLA DURANTE punteggio 6; IDA RAIOLA punteggio 5,8; FRANCESCO ANTONINO CANCELLA punteggio 5,5; ROBERTO PROIETTI punteggio 5,3; FULVIO BALDI punteggio 5,2; STANISLAO DE MATTEIS punteggio 5; ANTONIO NEGRO punteggio 4,8; PIETRO MOLINO punteggio 4,8; ALESSANDRO NAPOLI punteggio 4,8; GIUSEPPE DONGIACOMO punteggio 4,6; RAFFAELE ROSSI punteggio 4,5; ALESSIO SCARCELLA punteggio 4,3; LUCA VARRONE punteggio 4,3; PAOLA MALANETTO punteggio 4,3.

La Commissione è chiamata ad esprimersi anche sulla proposta di nomina del Direttore dell'Ufficio del Massimario da scegliersi evidentemente tra i 16 nominati sopra indicati.

Nel silenzio della normativa primaria e del Regolamento attuativo appare di tutta evidenza che la scelta del Direttore deve essere connotata da uno spiccato tasso di discrezionalità in ragione della natura dell'incarico di Direttore che richiede peculiari caratteristiche, anche di esperienza e di capacità organizzativa trattandosi di un ruolo determinante per la efficacia dello svolgimento delle funzioni ricoperte dall'Ufficio del Massimario. Si tratta di un incarico conferito intuitu personae, scelta giustificata della natura.....<omissis> .

g) La ricorrente Giuliana Passero otteneva il punteggio complessivo di 4,2 punti, non collocandosi in posizione utile in graduatoria, ma seconda degli esclusi, dopo il dott. Fabio Di Lorenzo con punti 4,3.

Ove invece fossero stati esclusi i candidati che, “a pena di inammissibilità”, non hanno maturato alla data di presentazione della domanda un’anzianità di sette anni di esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali tributarie e fossero altresì stati correttamente giudicati e valutati i titoli

della ricorrente (non meno di 5,45- *ut infra* dedotto), l'istante si collocherebbe in posizione utile ai fini della nomina a vincitrice.

Da qui l'interesse alla presente impugnativa.

Ferma la riserva di motivi aggiunti all'esito dell'accesso agli atti che la ricorrente ha in corso con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la domanda di annullamento – previa sospensiva – degli atti impugnati si affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DELLA NORMA PRIMARIA (ART. 24 BIS DEL D. LGSL. 545/1992, COME NOVELLATO DALLA LEGGE 31/08/2022 N. 130 ART. 1 RUBRICATO “(UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE). VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO QUALE *LEX SPECIALIS* DELLA PROCEDURA SELETTIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990. ECCESSO DI DELEGA. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI.

1.1. *Ut supra* ricordato, il Legislatore della Novella della L.130/2022, modificando il codice ordinamentale laddove prevede le competenze del Consiglio di Presidenza, creava due nuovi “Uffici”. All'art. 24 comma 2 – ter e quater *l'Ufficio Ispettivo* e all'art. 24 bis *l'Ufficio del Massimario Nazionale*.

L'art. 24 bis cit. recita

E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

*Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. **La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.** L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.*

<omissis>

1.2. Invero senza che fosse stata conferita dal Legislatore alcuna delega regolamentare (come invece può espressamente leggersi per altri istituti, ad es. in materia di formazione all'art. 5 bis del D.Lgl n. 545/1992), il Consiglio provvedeva alla stesura ed approvazione di un Regolamento cui seguiva il bando.

1.3. Il Regolamento riprendeva all'art. 6 "Requisiti soggettivi ed oggettivi del Direttore e dei componenti dell'Ufficio" anche la condizione soggettiva di accesso – art. 6.1. lett.a) (settennato di esercizio effettivo delle funzioni alla data di presentazione della candidatura) e dettava nel prosieguo i criteri di valutazione/punteggio dei titoli.

1.4. Dalle due norme quindi -norma primaria, e *lex specialis* del Regolamento all'art. 6 ut supra riportato Art. 6 lett.a) – discende quindi requisito soggettivo legittimanti l'incarico quanto in epigrafe espresso, “ *avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie.* – specifica ancora meglio la norma regolamentare - : *Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, anche per i Magistrati tributari che hanno effettuato il transito*”.

1.5 Come si comprende dalla lettura pur in parte oscurati dei verbali di Commissione e della seduta di plenum del 18 febbraio 2025 l'argomento della legittimazione soggettiva invero è stato oggetto di assai ampia discussione tra i componenti del Consiglio in relazione ai candidati - poi nominati- Dott. Stanislao De Matteis e Dott. Luca Varrone per i quali, stando alla lettura dei verbali, avrebbe difettato il settennio preventivo nelle funzioni.

La questione veniva risolta già in sede di Commissione e poi reiterata nella proposta di delibera in cui le “**funzioni giurisdizionali**” possono assimilarsi a quelle di “**componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**” di cui i predetti avevano fatto parte nella V consiliatura (2018-2023), donde la loro utile collocazione sin dalla proposta di graduatoria e delibera. Depone in tal senso la motivazione della delibera che qui di impugna, alla pag. 2 e 3.

1.6 Come si evince dal verbale 18 febbraio 2025 in doc. n 5, lo specifico punto è stato oggetto di un emendamento proposto della Cons. Tiziana Balduini che ha rilevato, con ampie e condivisibili motivazioni (vedi l'emendamento in allegato n.6) come gli argomenti spesi a sostegno di siffatta interpretazione siano errati e non conformi né al dettato normativo -che espressamente richiede il settennato- né compatibili con il sistema. La mozione, convincente e conforme a legge, afferma: ”

“<omissis> *L'art. 6 della delibera del Consiglio n. 953/2024 – e non poteva essere diversamente - ha dunque previsto come requisito a pena di inammissibilità l'avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie.*

Ciò posto non ritengo condivisibile l'equiparazione operata in commissione tra l'attività giurisdizionale e quella espletata in seno al CPGT e ciò sia in ragione della chiara dizione letterale delle disposizioni richiamate (impiego della locuzione "esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali"), sia per la natura prettamente amministrativa dell'attività consiliare. Né, a sostegno della tesi fatta propria dalla Commissione, ritengo sia possibile ricorrere alla disciplina prevista dal CSM per i magistrati ordinari atteso che, proprio al fine della riduzione della discrezionalità e valorizzazione dell'esperienza per l'accesso al massimario presso la Corte di Cassazione – posizione analoga a quella che stiamo analizzando - si è ribadita la necessità dello svolgimento delle funzioni giudiziarie negli uffici di merito..... Ribadisco che non esiste e non è neanche immaginabile che si possa pensare di assimilare l'attività di componente dell'organo di autogoverno ad attività giurisdizionale e questo perché pacificamente si tratta di attività di natura ordinamentale (e non giurisdizionale). Inoltre, laddove la legge fa riferimento all'effettività di svolgimento delle funzioni giurisdizionali, la valutazione della stessa è sempre rigorosa, basti pensare che, ai fini del collocamento fuori ruolo organico della magistratura ordinaria, nel computo dei 10 anni effettivi di svolgimento di attività non è nemmeno valutabile il periodo di tirocinio, nonostante, peraltro, in questo periodo si svolgano indubbiamente funzioni giurisdizionali. Da ultimo, tornando alla giurisdizione tributaria, alcun argomento di segno inverso può trarsi dalla lettura della Tabella F del D.Lgs 545/1992, nella quale è operata l'equiparazione tra l'attività prestata quale presidente di Commissione tributaria regionale e quella dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e ciò in quanto tale equiparazione ha efficacia limitata sia soggettivamente ai soli presidenti di Corte di secondo grado, sia oggettivamente ai soli fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo in caso di assegnazione di incarichi. Conclusivamente propongo quindi che la delibera sia emendata con l'espunzione dei nominativi dei giudici De Matteis e Varrone e la loro sostituzione con i giudici Fabio De Lorenzo e Giuliana Passero che subito seguono nella graduatoria predisposta dalla commissione."

1.1.3 La mozione Balduini veniva contrastata con l'emendamento Sammarro ed era respinta a maggioranza. Per inciso, la mozione Sammarro, che si ricava dal verbale di plenum (pag. 15 e sgg) non essendo confluita in un vero e proprio testo autonomo, **si pone in aperto conflitto con entrambi i testi normativi (sia la fonte primaria che secondaria)** richiamati nelle premesse della Delibera

stessa. Il Consigliere Sammarro giustifica invece la scelta operata dalla Commissione Studi e Riforme, confluita nella proposta, ritenendo che *“la disposizione regolamentare che individua nel momento della presentazione della candidatura la sussistenza del requisito debba essere disapplicata* “(sic!) dando valenza al compimento del settennato del candidato **al momento attuale della nomina** e non dalla domanda.

1.1.4 Con una sorta di “prova di resistenza” a favore dell’assunto che i due candidati non in possesso del requisito soggettivo alla data della domanda, avessero maturato il settennato al momento della nomina, il Cons. Graziano- relatore della proposta portata in Plenum- integrava la discussione affermando *“Facevo un attimo a mente mentre tu parlavi, il calcolo che quindi sia il collega De Matteis, sia il collega Varrone, hanno abbondantemente superato i sette anni”*.

1.1.5 La delibera consiliare assunta a maggioranza ha pertanto, scientemente, vista l’ampia discussione che ne è seguita, disapplicato *in parte qua* il suo stesso Regolamento, ma non **si comprende come abbia potuto, ed in virtù di quale potere, sostituirsi al Legislatore e disapplicare anche la norma primaria di cui all’art. 24 bis D.L545/1992 che tale settennato impone quale requisito soggettivo al momento della domanda.**

1.2 La proposta di Commissione e la delibera di plenum, con il verbale 18/2/2025 in parte qua e tutti gli atti conseguenziali, che hanno ammesso a concorso anche candidati i quali non rispettano il requisito soggettivo previsto sia dalla legge primaria che dalla *lex specialis*, devono pertanto annullarsi con l’espunzione dei candidati/nominati Dott. Stanislao De Matteis e Dott. Luca Varrone come già proposto nell’emendamento *secundum legem* della Consigliera Balduini, e lo scorrimento della graduatoria degli esclusi, previa revisione e correzione dei punteggi *ut infra* dedotto.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LETT. B)- D) – E) DEL BANDO DI CONCORSO QUALE *LEX SPECIALIS* DELLA PROCEDURA SELETTIVA: ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA COMMISSIONE DI ESAME; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED ERRATA VALUTAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA BUONA FEDE TRA IL CITTADINO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER IL QUALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, IN PRESENZA DI INCERTEZZE INTERPRETATIVE, VA SEMPRE SPOSATA QUELLA FAVOREVOLE AL

CONCORRENTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI . INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI LEGGE.

1.5. Dalla delibera impugnata, quanto alla posizione della ricorrente (pag. 22 della copia in doc 2) , leggesi:

26) GIULIANA PASSERO, nata il 11.06.1963, domanda presentata in data 5.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,15.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 2,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 29 anni.
- B) Attività di massimazione: 0. La candidata ha dichiarato di essere stata componente del Consiglio che ha dato via all'istruttoria e delibere per l'ufficio del Massimario Nazionale. La Commissione ritiene di non valutare alcun punteggio per tale attività, non rientrando tra quelle indicate all'art. 7, lett. b) e c). **Analogamente nessuna delle attività di massimazione descritte rientra tra quelle per le quali è prevista l'attribuzione di un punteggio, sia in considerazione del carattere informale dell'attività svolta presso la Corte (collaborazione attiva al reperimento e selezione di sentenza da inviare all'ufficio del massimario locale; partecipazione attiva all'attività di studio e massimazione sulle più rilevanti decisioni della locale Commissione), sia per la mancanza di formale attribuzione di compiti di massimazione da parte di una istituzione o ente (componente commissione scientifica dell'ordine degli avvocati di Torino.**
- C) Massimario Nazionale: 0.

D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,7. Con riferimento alle discenze, l'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce un punteggio di 0,1 per la partecipazione come discente a corsi in materia tributaria o altra materia giuridica, per un massimo di 1 punto, tenuto conto che l'evento di presentazione del TRIBHUB non rientra tra le attività formative di cui all'art. 7, lett. d). Inoltre, una delle discenze (sulla manipolazione, "la vita tra Alfa e Omega") non riguarda un tema giuridico come richiesto dal bando.

E) Pubblicazioni: 0,3. Il candidato ha dichiarato in sede di domanda n. 4 pubblicazioni, di cui 1 monografia e 1 opera non ancora edita, indicando il punteggio di 0,45. La Commissione ha valutato le pubblicazioni dichiarate dal candidato con il punteggio di 0,1 ciascuna, per un totale di 0,3, e non di 0,45 come indicato in sede di domanda, non risultando pubblicazioni in riviste scientifiche di fascia A) o lavori monografici non compilativi in materia tributaria e non potendosi attribuire un punteggio per pubblicazioni non ancora edite.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,2

In relazione ai suddetti punteggi assegnati in sede di Commissione referente e confermati con approvazione in plenum, **si osserva come siano stati commessi gravi errori omissivi**, e il CPGT, contrariamente a quanto correttamente operato nei confronti di altri candidati per i quali se n'è dato ampio spazio, non abbia esercitato il soccorso istruttorio sancito dall'art. 6 comma 1 lett. b) Legge n. 241/1990 il quale costituisce il logico corollario del principio di buona fede e di leale collaborazione tra l'Amministrazione e il cittadino, nonché del superamento della rigidità delle forme in favore di una tutela sostanziale degli interessi, secondo pacifico orientamento risalente alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25.2.2014, n. 9, è istituto generale del procedimento amministrativo.

In dettaglio:

2.1.1. Punteggio lett. B) – Il criterio generale per il punteggio richiede, tra le varie possibilità (art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE LETT. b.....) *"avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado"*

Nella domanda la ricorrente autodichiarava”*di avere prestato attività di delegato della raccolta e trasmissione all’Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado e precisamente di aver sempre collaborato attivamente, anche con la partecipazione della Direttrice della Commissione Tributaria di Torino dott.ssa Borrillo al reperimento e selezione delle sentenze da inviare al locale ufficio del massimario ed essere stata componente del Consiglio che ha dato avvio alle istruttorie e delibere (nonché predisposizione del sito) per l’Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza,—come da autocertificazione”.*

Nessun punteggio viene assegnato dalla Commissione motivando: “.... *in considerazione del carattere informale dell’attività svolta presso la Corte (collaborazione attiva al reperimento e selezione di sentenza da inviare all’ufficio del massimario locale....”*

Donde la Commissione referente e poi il Consiglio, abbiano tratto la conclusione, leggendo l’autorelazione della candidata “che ***avere prestato attività di delegato della raccolta e trasmissione all’Ufficio del massimario regionale delle sentenze.....e aver sempre collaborato attivamente***” all’attività di lettura e selezione di centinaia di sentenze di merito da inviare ai massimatori, possa essere un’attività “**informale**” (sic!!) non è dato sapere. Certo è che la motivazione è illogica, irrazionale, contraria a qualsivoglia conoscenza del settore, secondo l’id quod plerumque accidit, per chicchessia abbia la minima idea in che cosa consista concretamente tale onerosissima e complessa attività di lettura critica delle sentenze da inviarsi (o meno) alla massimazione, – attività di selezione che, non a caso, viene richiesta a giudici di esperienza-.

La motivazione che esclude il punteggio, oltre che infondata, è pertanto arbitraria e paradossale. Nel dubbio, avendo la candidata indicato il nome non certo *di quivis de populo* ma del **Direttore della Corte**, la Commissione già in sede istruttoria, ben avrebbe potuto e dovuto acquisire una nota della Dott.ssa Carmen Rosalia Borrillo, già Direttore Tributario, già Direttore della Segreteria della CTR Piemonte e poi Direttore della Corte di Giustizia di I° grado di Torino, a conferma di quanto sopra. In difetto, l’argomento è inconferente e deve accogliersi, come previsto dal Bando, l’autodichiarazione della candidata con conseguente punteggio.

- Si insiste pertanto per l’annullamento della delibera in parte qua e l’attribuzione del **punteggio di 0,5** arbitrariamente omesso.

1.1.2.Punteggio lett. d) “*avere partecipato assiduamente, nell’ultimo quinquennio, come docente o organizzatore (0,2 se organizzato o patrocinato dal CPGT, -0,1 altri casi, massimo 1 punto) o discente (0, 2 se organizzato o patrocinato dal CPGT- 0, 1, altri corsi in materia tributaria o*

altra materia giuridica, massimo 1 punto) ad attività formative, con rilievo particolare per quelle di carattere tributario, tra cui quelle patrocinate o organizzate dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione” –

Alla ricorrente, giudice tributario dal 1995, dalla cui lettura del c.v si evince una carriera lunghissima, sia come docente (anche a livello universitario con plurimi incarichi pressoché annuali di docente al Corso di Diritto Tributario del Dipartimento di Giurisprudenza, al Master di Diritto Tributario e Master della Pubblica Amministrazione dell’Università di Torino, a Master di Enti di Formazione ecc), che come discente, veniva riconosciuto, quanto al quinquennio di rilevanza il punteggio massimo di 1 punto come Docente/Organizzatore.

Si censura però in questa Ecc.ma Sede **l’omesso riconoscimento di ben due titoli e relativo punteggio come Discente** dichiarati dalla ricorrente (seminario TRIB-HUB e Convegno ”La vita dall’Alfa all’Omega”). Il diniego ai punteggi è giustificato: “....*tenuto conto che l’evento di presentazione del TRIBHUB non rientra tra le attività formative di cui all’art. 7, lett. d). Inoltre, una delle discenze (sulla manipolazione <sic!!>, “la vita tra Alfa e Omega”) non riguarda un tema giuridico come richiesto dal bando”*.

Al riguardo la scrivente Difesa precisa:

Il primo convegno che non è stato conteggiato, (la cui locandina e libro “Laboratorio digitale del giudice tributario “Trib-hub” sono allegati in doc.8) ha avuto luogo il 21 settembre 2023 in Roma, nell’Aula Magna del MEF presso la Sede della Corte di Giustizia ed è stato organizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità Istituzionale 2014-2020 (Assi 5-6-7- REACT-EU) Progetto PRO.DI.GIT Linea di Intervento 3 “Creazione del laboratorio permanente del Giudice Tributario (TRIBHUB)”. Trattasi di interventi con denaro pubblico, afferenti al PNRR, ampiamente supportati dal MEF, che ha sostenuto anche le spese per la pubblicazione del volume (doc. 9), **evento patrocinato dallo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,** del quale erano presenti molti funzionari anche come supporto logistico. Ha visto protagonisti ed impegnati sin dalla prima ora illustrissimi magistrati (non solo tributari, ma anche ordinari, amministrativi e contabili), dirigenti del MEF, accademici, i quali - come si evince dalla locandina allegata e senza tediare ulteriormente il Collegio che troverà quanto utile versato in atti- si sono avvicendati nella giornata ad illustrare le finalità e le linee guida operative delle **buone prassi nelle Corti**. Lo stesso Presidente del Comitato Etico PRO.DI.GIT., il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Dott. Sabatino ha relazionato ai presenti di come le implicazioni tecnologiche impattino nel sistema giustizia. E d'altronde non coglie nel segno ed è contrario al pensiero evolutivo e scientifico ritenere che la “formazione” di un giudice debba essere ricondotta alla mera disquisizione accademica e

teorica tra aliquote di un' imposta o commenti di una sentenza, ritenendo invero meno utile o “non formativo” per la vita di chi è chiamato a giudicare, ragionare e condividere esperienze sulla miglior gestione dell'udienza (specie quelle da remoto o a distanza), dei carichi di lavoro, dei tirocini, di piani di formazione centrale e decentrata. Nel caso di specie, sentiti gli illustrissimi Relatori, si è anche avviato il progetto operativo di lavoro, su base volontaria (la ricorrente tra questi) che è stato individuato dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Dott. Francesco Salzano. Lo stesso Presidente Salzano, a riprova dell'importanza dei temi trattati nel Convegno, aveva curato sin dai primi giorni di settembre 2023, con un gran numero di inviti e solleciti (in doc. 8) alla più ampia partecipazione, come in effetti avvenuto, dell'importante convegno tenutosi, tra gli altri, **alla presenza di un consigliere uscente (Cons. Dott. Alberto Liguori) e di uno entrante (Cons. Dott. Raffaele Tuccillo)**. Non si comprende quindi, come una giornata tanto importante e con relatori di eccellenza, sostenuta con denaro pubblico, organizzata e patrocinata dal Ministero delle Finanze, Agenzie dello Stato, lo stesso CPGT, dove sono stati affrontati temi di rilevante impatto concreto ed operativo per la gestione della giustizia tributaria e di grande attualità (le buone prassi) anche grazie a magistrati di lunga esperienza, sia stata ritenuta arbitrariamente *NON “rientrante”* tra quelli di cui all'art.7!!! Ciò anche in grave violazione del principio di buona fede ed affidamento dei giudici tributari partecipanti ed in difformità dal passato, dove **tutti gli eventi patrocinati od organizzati dal Consiglio sono sempre stati considerati come titolo valido spendibile nei punteggi dei concorsi interni del CPGT ed all'uopo valutati.**

In disparte che nella delibera impugnata, alla pag. 30 ult. Cpv., in relazione alla condivisibile motivazione circa la nomina del dott. Cuomo presidente del massimario, un evento di presentazione del 12/12/2022 in ambito progetto PRO.DI.GIT, (di cui TRI.HUB è il ramo operativo) è stato, al contrario, correttamente, ritenuto per il candidato motivo di merito e valutazione positiva. Si ritiene quindi piuttosto, che l'omesso punteggio si sia trattato di un mero rifiuto a cui si potrà porre rimedio con facilità.

- Donde la ricorrente, stante l'illegittima esclusione, chiede che la delibera venga annullata *in parte qua* ed emendata con l'assegnazione del punteggio di 0,2 quale **convegno organizzato/patrocinato dal CPGT**.

1.2.1 Non è stato altresì conteggiato alla ricorrente il Convegno – *rectius* la *due giorni* di studio del 19-22 maggio 2023 presso la Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (primo modulo) ed il Tribunale “Bruno Caccia” di Torino (secondo modulo) avente a titolo- **“La vita dall'Alfa all'Omega”**, affermandosi in motivazione “... *Inoltre, una delle discenze*

(sulla manipolazione <- sic!>), “la vita tra Alfa e Omega”) non riguarda un tema giuridico come richiesto dal bando.” La motivazione (e il conseguente diniego al punteggio) è infondata, inconferente e viziata da eccesso di potere, non trovando riscontro con la realtà fattuale, come facilmente si evince dalla locandina e, ancor prima, dalla lettera di presentazione dell’evento presenti entrambi sul web e facilmente consultabili da chicchessia¹. Trattasi, ovviamente, di un convegno di “Diritto” con la lettera maiuscola, nel quale sono stati affrontati da Magistrati ed Avvocati oltre che altri Esperti, temi giuridici tra i più importanti, come ben evidenziato dalla Cons. presidente del CPO Avv. Cesarina Manassero².

Tralasciandosi l’incomprensibile ed inconferente richiamo alla “*manipolazione*” (... di cosa poi ?????), esplicitato dalla Commissione e dal Plenum, se per qualche ragione il titolo del convegno avesse, in modo suggestivo, fuorviato i consiglieri, questi avrebbero dovuto, come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, sussistendone nel caso di specie, i presupposti, attivare il soccorso istruttorio, previsto per tutti i procedimenti amministrativi dall’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 quando l’Amministrazione è sempre tenuta alla regolarizzazione documentale, che consiste in un semplice chiarimento o nel completamento marginale di un documento che sia già stato prodotto o indicato nel suo contenuto essenziale; e non concludere arbitrariamente per l’esclusione del titolo e del punteggio sfavorendo in tal modo la candidata.

- Donde la ricorrente, stante l’illegittima esclusione del titolo, chiede che la delibera, gravemente viziata, venga annullata in parte qua ed emendata con **l’assegnazione del punteggio di 0,1** per il citato convegno in materia giuridica organizzato da Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torino e M.A.G.E.D. (Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne), associazione internazionale di cui peraltro la ricorrente è socia ed è presieduta in Italia dalla Dott.ssa Cons. Fernanda Cervetti Spriano, già GIP, e Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino.

1.2.3 Infine la ricorrente lamenta vizi nella proposta di delibera e nella delibera assunta circa il **riconoscimento dei titoli relativi alle pubblicazioni di cui all’art. 7 lett. e) del Bando.**

Nella domanda la ricorrente ha dichiarato tre pubblicazioni (più una in corso di stampa) ottenendo dalla commissione un punteggio complessivo di **0,3** (rispetto ai 2 totali ottenibili). Nulla quaestio sulla monografia “*Gli atti del processo tributario e tecniche di redazione della*

¹

<https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/CPO/19%20e%2022%20MAGGIO%20La%20vita%20fra%20Alfa%20e%20Omega.pdf>

² <https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/CPO/19%20MAGGIO%20-%20La%20vita%20fra%20Alfa%20e%20Omega%20-%20Saluti%20Cesarina%20Manassero.pdf>

sentenza” non ancora edita e su cui si rinuncia al punteggio, consapevole purtroppo dei ritardi dell’edizione.

Non così sulle altre **che non sono state oggettivamente valutate**.

Sono stati dichiarati:

a) Livello pubblicazione: Internazionale

Volume: **“Il processo telematico. Civile, penale, amministrativo, tributario, contabile”** -di **Giuliana Passero: “Il problema della conservazione degli atti e dei documenti nel processo tributario telematico” (Cap. XV- pagg. 223-269)**

Data di pubblicazione: 16/09/2019 - Key Editore - collana "Il diritto in Europa oggi" diretta da Francesco Buffa; A cura di Antonella Ciriello-

Codice ISBN/DOI/ISSN: 8827903631

Trattasi di volume edito da primaria casa editrice, per la prestigiosa Collana di Cendon “Il Diritto in Europa”. E’ un libro regolarmente in commercio come da codice ISBN, i cui **contributi**, collazionati e pubblicati dopo rigorosissima selezione dai curatori, ed in particolare dalla Dott.ssa Ciriello, Consigliere della Corte di Cassazione, già Consulente dei Ministri Cartabia e Nordio sul PTC e Capo Dipartimento al Ministero della Giustizia per l’Innovazione Tecnologica, **non sono di natura compilativa**.

Il deliberato si ritiene pertanto viziato, incongruente e non conforme al dettato normativo né alla *ratio legis* che vuol premiare l’attività di studio e di ricerca.

- la ricorrente, chiede che la delibera venga annullata *in parte qua* ed emendata con l’assegnazione del punteggio di 0,15 per la tipologia di pubblicazione, in luogo del punteggio attribuito di 0,1.

b) Livello di pubblicazione nazionale:

Volume: **“Contenzioso Tributario Ipsa”**, a cura di A. Marcheselli. - di G.PASSERO <v. anche nell’indice degli Autori delle Edizioni 2014-2015-2016-2017-2018>.

- Ed. 2014 Cap. 1° “processo tributario e applicabilità delle norme del c.p.c.”
Cap. 2° “La giurisdizione tributaria”
Cap. -7° “Il giudice tributario”
- Edd. 2015-16-17-18 Cap. 7° “Il giudice tributario”
ISBN 8821745813, 9788821745812

La delibera, nonostante la premessa metodologica ed interpretativa di voler valorizzare pubblicazioni che *“denotino attitudine allo studio ed alla riflessione scientifica”*, riduce le pubblicazioni alle “caselle” di: i) rivista fascia A; ii) lavoro monografico e iii) “ogni ulteriore

pubblicazione” e **concede alla candidata in totale 0,1 punti per tutti i capitoli di tutte le edizioni!!!.**

I volumi in questione vantano nelle plurime edizioni ed aggiornamenti una lunghissima e consolidata tradizione editoriale ed ampia tiratura, sono tutt’ora in commercio, consultabili anche on line, assai diffusi tra gli operatori non solo del settore che ne fanno un costante strumento di consultazione e di lavoro. Non ultimo per il prestigio del coordinatore, prof. Avv. Alberto Marcheselli, di preclara fama, che ne cura personalmente la selezione dei testi.

Le pubblicazioni in oggetto tuttavia, che coprono un periodo di lavoro, revisioni ed aggiornamenti di ben cinque anni (**ed è sufficiente consultare le diverse edizioni per vedere come non si tratti di semplici ristampe!**), di cui i primi su ben tre capitoli, come detto, **è stata valutata complessivamente solo 0,1 con motivazione illogica e viziata.**

- la ricorrente, chiede che la delibera, del tutto carente e non supportata da alcun dato oggettivo, venga annullata *in parte qua* e, visti anche i criteri di assegnazione utilizzati per gli altri concorrenti, emendata con l’assegnazione del **punteggio di 0,70** per la tipologia di pubblicazione, in luogo del punteggio attribuito di 0,1 stante la totale autonomia logica, scientifica e concettuale dei capitoli in questione. ($0,1 \times 3 = 0,3$ quanto all’edizione 2014 e $0,1 \times 4 = 0,4$, quanto all’edizioni 2015 e sgg).

c) Livello pubblicazione: Internazionale

Volume: **“Judicial Challenges In A Changin Word”. New justice in Europe –**

Contribution to the Conference by European Judges and Lawyers – 10th International Biennial Conference Seoul -Korea - di G.PASSERO *“Women and Tax”* Testo in inglese ed italiano-

- la ricorrente, chiede conferma del punteggio richiesto pari a 0,15 trattandosi di testo anche in inglese in luogo del punteggio di 0,1, presentato dalla ricorrente alla 10th International Biennial Conference Seoul -Korea alla presenza di magistrati ed avvocati da ogni parte del mondo sotto l’egida delle Nazioni Unite³.

Anche per tutto quanto sopra segnalato, **pur a fronte di edizioni note e di primarie case editrici**, sinanco di pubblica consultazione sul web nei canali dedicati e pertanto di semplicissima ricerca e verifica per *quavis de populo*, (anche senza necessità di alcun particolare soccorso istruttorio in caso di dubbio), la commissione ha attribuito un punteggio minimo con nocumento della candidata trovatasi in posizione deteriore.

³ <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2010/05/international-association-women-judges-jubilee-biennial-conference>

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT B) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Quanto alla violazione di legge di cui all' art. 6 comma 1 lett b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, per mancata attivazione del soccorso istruttorio, la scrivente Difesa rileva come la Commissione abbia certamente fatto largo uso dell' istituto come si evince dai verbali allegati e, in generale, dei poteri istruttori e correttivi interni tanto che per ben tre candidati, due collocatosi in posizione utile e per il primo degli esclusi, la Commissione stessa motu proprio ha corretto in aumento il punteggio autoassegnatosi dal concorrente in sede di domanda. Potestà non certo esclusa ai giudicanti, ma invero non così frequente su così ristretta base.

Ciò in violazione della *par conditio* tra i candidati in quanto alla ricorrente non è stato chiesto alcun chiarimento in proposito, non è stata audita, non è stato formulato supplemento istruttorio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni in punto di diritto, che, a nostro sommosso avviso, denunciano con chiarezza la fondatezza del ricorso.

Il *periculum in mora* si ravvisa nella necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, la posizione dell'Avv. Passero venga irrimediabilmente pregiudicata. La misura cautelare invocata, peraltro, ha, all'evidenza, natura sospensivo-propulsiva, (c.d. *remand*), e quindi essa è finalizzata alla sospensione dei provvedimenti gravati, con il contestuale ordine all'amministrazione resistente di riesaminare la situazione sulla base dei parametri e criteri indicati nel ricorso.

Alla luce di quanto esposto, Giuliana Passero come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesto eccellentissimo T.A.R.:

- in sede cautelare, di ordinare all'amministrazione di modificare **la delibera n. 148/2025 del 19/02/2025**, contenente la graduatoria per la nomina e composizione dell'Ufficio del Massimario Nazionale di cui all'art. 24 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 come modificato dalla legge 31 agosto 2022 n. 130, riesaminando la situazione della ricorrente e dei controinteressati, sulla base dei parametri e criteri indicati nel ricorso;
- nel merito, di annullarla *in parte qua*, al fine di disporre l'inserimento in essa della dott.ssa Giuliana Passero nella posizione utile correlata al punteggio da attribuirle.

Qualora codesto eccellentissimo Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede fon d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla graduatoria del citato Bando, anche mediante pubblici proclami
Con la rifusione delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio è in materia concorsuale di valore indeterminato – Contributo unificato Euro 325,00.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da seguente indice:

- 1) Delibera Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 148/2025 “ in chiaro” MEF-CPGT -RR 176 del 19/02/2025;
- 2) Delibera Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 148/2025 “ oscurata ” come affissa al sito ufficiale del CPGT
- 3) Deliberazione del CPGT n. 953/2024 pubb. Il 13/06/2024 avente ad oggetto approvazione del Regolamento “Massimario Nazionale” e Bando;
- 4) Domanda di partecipazione al Bando inviata dalla ricorrente Giuliana Passero con all.
- 5) Verbale CPGT della seduta di plenum 18 febbraio 2025
- 6) Emendamento Balduini
- 7) Locandina evento 21.09.2023 in Roma -MEF CGTII Lazio Laboratorio Digitale del giudice tributario “Trib-Hub” -Nuove buone prassi nelle Corti di Giustizia Tributaria;
- 8) Mail di invito al Convegno da parte della Corte di Giustizia di II grado del Lazio;
- 9) Volume Progetto PRODIGIT impegno di spesa MEF-PON2014-2020/Unione Europea/Agenzia Per Coesione Territoriale / MEF/ CPGT
- 10) Volume Progetto PRODIGIT copia pdf Cacucci Editore
- 11) Locandina convegno “La vita dalla Alfa all’Omega” 19.05.2023 in Fondazione Fulvio Croce – Via S. Maria 1 - seconda parte 22.05.2023 Aula 74 Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” – Torino
- 12) Lettera di saluto e presentazione al Convegno “la vita dall’Alfa all’Omega” della presidente del Comitato Pari Opportunità dell’OUA Torino Avv. Manassero
- 13) Verbale Commissione II Studi e Riforme CPGT n. 34 del 03/12/2024
- 14) Verbale Commissione II Studi e Riforme CPGT n. 35 del 10/12/2024
- 15) Verbale Commissione II Studi e Riforme CPGT n. 36 del 17/12/2024
- 16) Verbale Commissione II Studi e Riforme CPGT n. 06 del 14/02/2025
- 17) Copia informatica stralcio de il “Il processo telematico. Civile, penale, amministrativo, tributario, contabile” - di Giuliana Passero: *“Il problema della conservazione degli atti e dei documenti nel processo tributario telematico”* (Cap. XV- pagg. 223-269) - Key Editore –
- 18) Copia informatica stralcio de “Contenzioso Tributario Ipsoa”, a cura di A. Marcheselli. - di G.PASSERO Ed. 2014 - Cap. 1° “processo tributario e applicabilità delle norme del c.p.c.” - Cap. 2° “La giurisdizione tributaria” - Cap. -7° “Il giudice tributario” - Ed. 2015-16-17-18 Cap. 7° “Il giudice tributario”- ISBN 8821745813, 9788821745812

Con osservanza.

Torino, Roma, 23 aprile 2025

Avv. Carlo Celani

Avv. Giuliana Passero